



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

(Proposta n. 21 del 30/05/2016)

**Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX. ART 194
COMMA 1 LETT. A) SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 971/2015-
COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA. APPROVAZIONE ACCORDO PER RATEIZZAZIONE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 2 DEL TUEL.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Con atto di citazione notificato in data 10.10.96 la Spa Ing. Penzi conveniva in giudizio il Comune di Fabriano per vederlo condannare, in via preliminare, al pagamento ex art. 186 cpc della somma di L. 358.175.314 a suo dire riconosciuta con Deliberazione della GM n. 1270 del 15.12.95 e comunicata con lettera del 05/01/96, in via principale chiedeva condannarsi il Comune di Fabriano al pagamento della residuale somma di L. 2.368.143.705 così come dettagliatamente esposto nelle riserve iscritte in contabilità. Nel rispetto dei termini di legge si costituiva in giudizio il Comune, incaricando l'Avv. Maurizio Benvenuto, giusta delibera n. 1309 del 19.12.1996, contestando in fatto e diritto tutto quanto ex adverso evidenziato e dedotto, chiedendo altresì di chiamare in causa in garanzia l'ENEL Spa onde vedersi manlevare in caso di accoglimento delle pretese attoree.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, le Parti chiedevano che al presente contenzioso venisse riunito quello, successivamente intrapreso dalla Ingg. Penzi Spa contro il Comune di Fabriano, iscritto al n. 1174/97, con il quale la Spa Ingg. Penzi chiedeva che venisse dichiarato risolto ex art. 35, c 4°, DPR 1063/62 il contratto di appalto n. 5040 intercorso tra le parti il 21.11.94 e reg.to il 9.12.94 per fatto e colpa del committente Comune di Fabriano e per **l'effetto condannare il Comune al pagamento del valore della prestazione eseguita dalla Costruzioni Ingg. Penzi Spa per L. 3.767.714.482, dei maggiori oneri e/o danni per il comportamento della committente, pari a L. 3.246.874.036, per maggiori oneri e/o danni per le sospensioni dei lavori, pari a L. 2.429.662.413, del mancato utile per L. 351.528.674, degli interessi attivi per L. 7.947.007.**

Anche in tale secondo giudizio si costituiva in giudizio il Comune di Fabriano, avvalendosi dell'Avv. Benvenuto, in forza di delega giusta delibera n. 837 del 10.7.97, contestando la domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto e chiedendo altresì la chiamata in causa della Azienda USL n. 6 di Fabriano già USL n. 11 e della Regione Marche al fine di sentir dichiarare responsabili, in caso di accoglimento della domanda attorea, le suddette parti; in via



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

riconvenzionale chiedeva dichiararsi risolto per fatto, colpa ed inadempimento della Spa Costruzioni Ingg. Penzi il contratto di appalto n. 5040 con conseguente condanna della stessa al pagamento dei confronti del Comune di Fabriano di tutti i danni diretti e indiretti.

I due giudizi vennero riuniti. Con sentenza n. 153/2005 del 12.01.2005/1.2.2005 il **Tribunale** definitivamente pronunciando sulle cause civili riunite così provvedeva:

"1) rigetta tutte le domande proposte dalla società attrice nei confronti del Comune di Fabriano;

2)dichiara inammissibile le domande proposte dalla società attrice nei confronti della Regione Marche;

3)pronuncia la risoluzione del contratto d'appalto stipulato dal Comune di Fabriano con la Costruzioni Ingg. Penzi Spa in data 21.11.1994 per inadempimento imputabile alla società attrice;

4)rigetta la domanda risarcitoria proposta dal Comune di Fabriano nei confronti della società attrice;

5)condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Fabriano che liquida in complessivi € 30.672,50 di cui € 860,00 per spese, € 6.500,00 per diritti e € 20.000.000 per onorari e € 3.312,50 a titolo di rimborso spese generali, ed a favore della Regione Marche, d'ufficio in assenza di nota spese in complessivi € 15.000,00 di cui € 5.000,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorari. Pone definitivamente a carico della società attrice le spese della C.T.U. e dell'accertamento tecnico preventivo così come liquidate in corso di causa;

6)condanna il Comune di Fabriano al pagamento delle spese processuali degli altri terzi chiamati in causa che liquida a favore dell'ENEL Spa d'ufficio in assenza di nota spese in € 10.000,00 per onorari e a favore della USL n. 6 di Fabriano in complessivi € 17.255,00 di cui € 380,00 per spese, € 5.000,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari e € 1.875,00 a titolo di rimborso spese generali".

Il primo grado di giudizio, nei rapporti con la Costruzioni Ingg. Penzi spa, si era quindi concluso con una sentenza ampiamente favorevole all'Ente avendo il Tribunale dichiarata la **risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla società attrice, dispositivo in parte qua completamente ribaltato dalla Corte D'Appello che invece ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Comune di Fabriano.**

Il Tribunale inoltre aveva condannato la società attrice a rifondere le spese legali dell'Ente, con ciò riconoscendo la stessa parte come soccombente.

Visto l'atto di citazione in appello notificato all'Ente presso il proprio domicilio eletto (Studio Avv. Maurizio Benvenuto Via G.B. Miliani 44) e pervenuto al protocollo dell'Ente in data 14/06/2005 al n. 26021, con il quale la Costruzioni Penzi Spa era ad impugnare la sentenza del Tribunale di Ancona



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

n. 153/2005, Il Comune di Fabriano si costituiva in giudizio, sempre a ministero dell'Avv. Maurizio Benvenuto, nel procedimento avanti la Corte d'Appello di Ancona ed introitato con l'atto di citazione in appello promosso dalla Costruzioni ing. Penzi Spa, avverso la sentenza Tribunale Civile di Ancona n. 153/2005, atto di appello contenente le seguenti conclusioni:

in via pregiudiziale accogliere l'istanza di sospensione della impugnata sentenza;

nel merito dichiarare risolto ex art. 35 quarto comma D.P.R. n. 1063/1962 il contratto di appalto n. 5040 intercorso tra le parti il 21.11.1994 per fatto e colpa del committente Comune di Fabriano, ovvero in subordine, per inadempimento, ex art. 1453 c.c., costituito dal mancato pagamento del corrispettivo, nonché dall'inadempimento all'obbligo di cooperazione cui la committente è tenuta; ovvero, ancora in via subordinata, ex art. 1467 c.c., per eccessiva onerosità riferibile sempre al colpevole comportamento della committente.

E per l'effetto condannare il convenuto Comune al pagamento:

a) del **valore della prestazione eseguita** dalla Costruzioni Ingg. Penzi Spa nella misura di Lire 3.767.714.482 oggi € **1.945.862,13** ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia al momento della decisione;

b) dei **maggiori oneri o danni**, dall'attrice sopportati, in quanto riferibili al comportamento colpevole della committente, nella misura di Lire 4.172.485.881 oggi € **2.154.909,11**, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, giusta la seguente specifica:

b.1) Lire 2.429.662,413 oggi € 1.254.815,91 per danni o maggiori oneri conseguenti le sospensioni dei lavori;

b.2) Lire 457.775.942 oggi € 236.421,54 per maggiori costi di manodopera;

b.3) Lire 351.528.674 oggi € 181.549,41 per mancato utile ovvero mancata produzione lavorativa calcolata in base al rapporto tempo/lavoro, non raggiunta durante la vigenza del contratto;

b.4) Lire 7.947.007 oggi € 4.104,28 per interessi attivi non percepiti ;

b.5) Lire 925.611.845 oggi €478.038,62 per costi o maggiori oneri o danni subiti dall'impresa dal 16.05.1997 al 18.07.1998;

Con rivalutazione monetaria di tutte le somme che verranno liquidate e con vittoria di spese competenze ed onorari.

Con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 282c.p.c.

Le stesse conclusioni sono estese in via diretta o solidale anche alla Regione Marche per l'ipotesi che il Tribunale (!) la dichiarasse responsabile o corresponsabile dei fatti per cui è causa, ovvero, comunque, fosse tenuta alla manleva nei confronti del comune di Fabriano.

In via subordinata ed in relazione alla sola domanda risarcitoria di cui al punto b) delle precedenti richieste, se ne chiede la autonoma condanna per fatto e colpa della Committente nella produzione dell'evento dannoso oltre interessi e rivalutazione monetaria;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

in ulteriore subordine e relativamente alla domanda risarcitoria azionata con Atto di citazione notificato il giorno 11.10.1996 condannare il convenuto Comune di Fabriano al pagamento della somma di Lire 2.417.022.481 pari ad € 1.248.287,93 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

In data 26/10/2015 è stata notificata all'Ente, con formula esecutiva, la Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 971/2015 da Penzi Costruzioni spa con il seguente dispositivo:

“ La Corte, sull'appello promosso dalla Costruzioni Ingg. Penzi spa nei confronti del Comune di Fabriano, della Regione Marche, dell'Enel Distribuzione spa, dell'Asur Marche , Z.T. N. 6 di Fabriano, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 01/02/2005, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, rigettato l'appello incidentale, anche subordinato, del Comune di Fabriano

dichiara la risoluzione per grave inadempimento del Comune di Fabriano del contratto d'appalto stipulato dall'appellante con il Comune di Fabriano in data 21/11/1994;

condanna il Comune di Fabriano al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'appellante (ing. Penzi) della somma di euro 1.654.727,90 (lire 3.204.000.000) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ufficiali Istat dal 19.05.1997 alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla medesima data alla presente pronuncia, nonché oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo;

ordina alla Costruzioni Ing. Penzi s.p.a. di restituire in favore del Comune di Fabriano la somma di euro 975.952,177 (l. 1.889.706.921) gli interessi legali dalla data dei singoli versamenti, così come risultanti dalla c.t.u. in atti, al saldo.;

condanna il Comune di Fabriano a rifondere in favore della Costruzioni Ingg. Penzi spa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 6.500,00 per diritti, euro 18.000,00 per onorario, euro 1.242,74 per spese, oltre accessori di legge e, quanto al presente grado di giudizio in euro 10.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 9.000,00 per la fase istruttoria ed euro 12.000,00 per la fase decisoria, euro 1.110,00 per esborsi, oltre accessori di legge.....”

condanna il Comune di Fabriano a rifondere anche alle altre controparti le spese di giudizio come da dispositivo della Sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 971/2015 al quale si fa espresso rinvio e che qui deve intendersi integralmente richiamato.

L'Ente ha proposto ricorso per Cassazione alla predetta sentenza e la Costruzioni Ingg. Penzi ha anch'essa proposto controricorso con ricorso in via incidentale. L'Ente a sua volta in data 16/02/2016 notificava controricorso al ricorso incidentale.

Il Comune di Fabriano ha altresì presentato alla Corte D'Appello di Ancona la cd. istanza di inibitoria di efficacia della sentenza n. 971/2015, chiedendone la sospensione dell'efficacia. Sospensione per la quale la proposizione del **ricorso per Cassazione era conditio sine qua non**. L'inibitoria è stata rigettata dalla Corte d'Appello con Decreto n. 1670 del 23/03/2016,



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 12872 del 24/03/2016, nonostante una pronuncia di primo grado favorevole all'Ente e il rischio che, nel caso in cui il giudizio di Cassazione, della durata presumibile di alcuni anni, sia anch'esso favorevole all'Ente, il Comune di Fabriano debba poi attivare le procedure volte al recupero di quanto corrisposto in adempimento alla sentenza la cui efficacia non è stata sospesa. Recupero che, nel corso degli anni, potrebbe rivelarsi difficoltoso/infruttuoso.

Al fine di attivare le procedure per il pagamento delle somme di cui alla sentenza in oggetto, era necessario attendere l'esito del procedimento azionato dal Comune per tentare di ottenere la sospensione del titolo esecutivo.

Consapevole di quanto sopra la Civica Amministrazione assistita dal proprio legale, come riferito dal Sindaco, in occasione delle trattative e degli incontri tenuti con la controparte ha più volte richiesto la produzione di polizza fideiussoria a garanzia delle somme, di rilevante importo, che andava a corrispondere. La società non ha accolto la richiesta, forte di un titolo esecutivo la cui efficacia non è stata sospesa, limitandosi a concedere un pagamento rateizzato con i soli interessi legali.

La Costruzioni Ingg. Penzi Spa in data 24/05/2016 ha provveduto a notificare l'atto di precetto in base al quale le somme debende a controparte ed azionate con la notificazione del predetto atto, in virtù della sentenza in oggetto sono le seguenti :

capitale iniziale euro **1.654.727,90**,

rivalutazione maggio 1997-settembre 2015 (data pubblicazione della sentenza) euro **645.343,88**

interessi legali su capitale via via rivalutato dal 19/05/1997 al 2/09/2015 euro **931.858,58**

interessi legali successivi dal 2/09/2015 al 18/05/2016 euro **7.774,34**

totale spese legali e ctu euro **95.948,76**.

e così per un totale di euro **3.239.704,70**.

A detta somma andranno detratte le somme che il Comune deve avere indietro da Penzi e quantificate in sentenza in euro **975.952,18**, oltre gli interessi legali dalla data dei singoli versamenti fino al saldo, per euro **479.240,33** .Tale rimborso come corrispondente e riportato in precetto ad oggi ammonta ad euro **1.455.192,51**.

Pertanto alla Costruzioni Ingg. Penzi sono dovute le somme seguenti:

totale risarcimento euro **3.239.704,70**

totale rimborso a detrarre euro **1.455.192,51**

differenza da corrispondere euro **1.784.512,19** più spese legali e di CTU conteggiate in precetto per euro **95.948,76**, **ma che dovranno essere corrisposte al netto dell'Iva**.

TOTALE GENERALE euro 1.880.460,95 a cui vanno aggiunte le spese per l'atto di precetto pari ad euro **2.397,34** e così per un totale generale e complessivo di euro **1.882.858,29**.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

Dal suddetto importo dovrà essere detratta la somma pari ad euro **16.836,88** relativa all'importo dell'Iva sulle spese legali di primo e secondo grado e sulla quota parte della CTU, somma che la Costruzione Penzi in qualità di soggetto passivo di Iva potrà portare in detrazione. Quindi la somma da corrispondere a controparte è pari ad euro **1.866.000,00**.

Valutata l'obbligatorietà del presente riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del TUEL;

Valutata e considerata altresì la norma di cui all'art. 194 comma 2 del TUEL che consente un piano di rateizzazione triennale convenuto con il creditore al fine di adempiere al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria costituente titolo esecutivo (Sentenza Corte d'Appello di Ancona n. 971/2015);

Ritenuto comunque di far valere le ragioni già rappresentate negli atti defensionali nei vari gradi di giudizio e da ultimo nel ricorso avanti la Suprema Corte, giudizio che rimane comunque pendente;

Valutata altresì l'obbligatorietà di evitare ulteriore aggravio di spese legali per la fase esecutiva (con le varie procedure espropriative mobiliari ed immobiliari) che l'Impresa andrebbe ad azionare in assenza di un adempimento da parte dell'Ente, ad eccezione di quelle afferenti l'atto di precetto notificato e pari ad euro 2.397,34.

Ciò premesso e considerato, al fine di evitare il prosieguo dell'azione esecutiva preannunciata con la notificazione dell'atto di precetto avvenuta in data 24/05/2016, l'Amministrazione assistita dal proprio legale, in ragione delle sopra esposte considerazioni e motivazioni, dopo una serie di incontri con la controparte, è addivenuta alla condivisione di un accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 2° comma del D.LGS N. 267/2000, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 971/2015 con un piano di rateizzazione della durata di 3 anni compreso quello in corso, così come convenuto con il creditore.

DATO ATTO che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia- Sez. Riunite in sede consultiva, Del. N. 2/2005 del 23/02/2005);

La natura della deliberazione Consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che, di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (Corte Dei Conti – SRC Basilicata n. 114/2014/Par) sul cui contenuto l'Ente non può incidere.

Dato atto che, nel caso di specie, con l'approvazione del presente atto consiliare si approva, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 2 del T.U.E.L. (D.LGS. 267/2000) il piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, compreso quello in corso, convenuto con il



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

creditore. Piano per il quale la presente deliberazione ha invece funzione autorizzatoria e propedeutica. La medesima deliberazione è finalizzata, in particolare, a ricondurre l'obbligazione nell'ambito della contabilità dell'Ente, a individuare le risorse per farvi fronte (come nel caso di specie con l'approvazione del Piano di rateizzazione convenuto con il creditore e allegato alla presente) ad accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente indicata dalla legge, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità (Corte dei Conti SRC- Sicilia n. 80/2015/PAR e n. 18/2016/PAR);

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientra nella lett. a) comma 1° dell'art 194 del D.LGS n. 267/2000;

VISTO L'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio Dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS n. 267/2000, per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

- 1) di ritenere e dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere la legittimità quale debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 971/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 194 comma 1 lett. a) del D.LGS 267/2000, la complessiva somma di euro **1.866.000,00** in favore della Costruzioni Ingg. Penzi spa, dando atto che il presente riconoscimento costituisce mero adempimento al titolo esecutivo Sentenza Corte D'Appello di Ancona N. 971/2015, senza che ciò possa costituire, per contro, riconoscimento di debito nei confronti della controparte, essendo pendente ricorso per Cassazione, e senza che ciò possa costituire acquiescenza alla sentenza medesima;
- 3) Di approvare l'allegato schema di accordo, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, di rateizzazione triennale del debito convenuto tra le parti (Comune di



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

Fabriano e Costruzioni Ingg. Penzi Spa), ai sensi e per gli effetti di cui all'art 194 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

4) Di dare atto che l'allegato schema di accordo di cui al punto precedente prevede la corresponsione a controparte della somma complessiva di euro **1.866.000,00** in **tre rate uguali di euro 622.000,00 cadauna**, con scadenze 30/06/2016, 30/05/2017, 30/05/2018 e con interessi legali a scalare unitamente ad ogni rata a partire dal 19/05/2016 e sino al soddisfo;

5) di dare atto che il debito fuori bilancio oggetto della presente deliberazione è pari alla **somma omnicomprensiva di euro 1.866.000,00** (somma comprensiva altresì delle spese legali di controparte relative all'atto di precetto pari ad 2.397,34 e degli interessi legali dal 2/09/2015, data della pubblicazione della sentenza, al 18/05/2016, data redazione precetto), da corrispondere in **tre rate uguali** di euro **622.000,00** per le annualità 2016, 2017, 2018,

6) di dare atto che il debito fuori bilancio della somma complessiva di euro **1.866.000,00** trova la seguente copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione consiliare n.....del.....

per l'annualità 2016:

euro **260.000,00** alla voce di bilancio n. 111.19.985 residui passivi 2015, impegno n. 2309/2015;

euro **79.000,00** alla voce di bilancio n. 111.19.980;

euro **323.000,00** alla voce di bilancio n. 111.19.985;

per l' annualità 2017:

euro **622.000,00** alla voce di bilancio n. 0111.19.985;

per l'annualità 2018:

euro **622.000,00** alla voce di bilancio n. 0111.19.985;

7)Di dare atto che rimane pendente il giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione;

8)Di dare atto che con successive determinazioni del Responsabile del Servizio verranno assunti i necessari impegni di spesa ivi compresi quelli per i successivi interessi legali da corrispondere in occasione della liquidazione delle rispettive rate;

9) Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;

10) Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte Dei Conti nonché agli Organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art. 23 della legge n.289/2002;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

21

del

30/05/2016

11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.Lgs N. 267/2000, al fine di ottemperare nei termini della prima scadenza di pagamento prevista al 30/06/2016;

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i